

Parte prima - N. 21

Anno 50

2 luglio 2019

N. 212

Sommario

LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 2019, N.11

Contributi ai Comuni e alle Unioni di Comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 8543 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 8363 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Contributi comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace". A firma dei Consiglieri: Taruffi, Bagnari, Caliandro, Torri, Prodi, Bessi, Sabattini, Rontini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 2019, N.11

CONTRIBUTI AI COMUNI E ALLE UNIONI DI COMUNI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 - Concessione del contributo

Art. 2 - Criteri e modalità di concessione

Art. 3 - Norma finanziaria

Art. 1

Concessione del contributo

1. La Regione Emilia-Romagna concede un contributo annuale ai comuni e alle unioni di comuni che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).

Art. 2

Criteri e modalità di concessione

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui all'articolo 1, nella misura massima del cinquanta per cento della spesa sostenuta dal comune o dall'unione di comuni.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Per l'esercizio 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 50.000,00, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte di spesa del bilancio di previsione regionale di appositi capitoli nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti -

Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021 (legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26).

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2019, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi

di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 2 luglio 2019

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa dei Consiglieri: Bagnari, Lori, Calvano, Rontini, Serri, Zoffoli, Tarasconi, Molinari, Mumolo, Poli, Caliandro, Marchetti Francesca, Cardinali, Sabattini, Campedelli, Bessi, Taruffi, Torri, Soncini; oggetto assembleare n. 8363 (X legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 272 del 21 maggio 2019;

- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" in sede referente;

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5/2019 del 18 giugno 2019, con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della commissione, consigliere Mirco Bagnari, nominato dalla Commissione in data 4 giugno 2019;

- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana del 26 giugno 2019, alle ore 10:42, atto n. 116/2019.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 8543 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 8363 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Contributi comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace". A firma dei Consiglieri: Taruffi, Bagnari, Caliandro, Torri, Prodi, Bessi, Sabattini, Rontini

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 recante "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei Giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", ha disposto la soppressione degli uffici dei giudici di pace, prevedendo la possibilità, per i Comuni interessati, di richiedere il mantenimento degli stessi uffici a condizione che tutte le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo messo a disposizione dagli Enti medesimi, siano integralmente assunte dagli Enti richiedenti;

con il progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Contributi ai Comuni e alle Unioni di Comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace" oggi in approvazione la Regione ha inteso concedere un contributo annuale ai Comuni e alle Unioni di Comuni che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo;

dei quindici uffici oggi attivi in Emilia-Romagna sono cinque quelli mantenuti presso le sedi comunali ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo e che, dunque, avranno diritto al contributo qui normato: si tratta di Alto Reno Terme, Faenza, Lugo, Finale Emilia e Pavullo nel Frignano.

Considerato che

la norma finanziaria del progetto di legge prevede che, per l'esercizio 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 50.000.00, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte di spesa del bilancio di previsione regionale di appositi capitoli nell'ambito di missioni e programmi specifici, mentre per gli esercizi successivi la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

Evidenziato che

l'importanza unanimemente riconosciuta alla figura del Giudice di Pace nel contribuire all'efficientamento del sistema giudiziario italiano, decongestionando i tribunali dalle cause civili e penali di modico valore e offrendo un servizio che i cittadini tendono a sentire come più vicino, deve concretizzarsi con un sostegno economico a copertura delle spese di funzionamento di tali uffici che non possono ricadere unicamente sui bilanci comunali.

Tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta regionale

in sede di assestamento e nel rispetto degli equilibri di bilancio, ad aumentare in maniera significativa gli stanziamenti

destinati ai Comuni e alle Unioni di Comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 26 giugno 2019
